

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA / VINCA 19 settembre 2024, n. 446

[ID VIP 10222] - Parco eolico, costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 66 MW, da realizzarsi nei comuni di Lesina (FG) e Poggio Imperiale (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN e un sistema di accumulo che interessano anche i comuni di Apricena (FG) e San Severo (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Wind Energy House S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.l. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 146569 del 15.09.2023, acquisita in pari data al prot. n. 15407 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.";
- con nota prot. n. 15568 del 19.09.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 17454 del 17.10.2023, con la quale il Comune di San Severo ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 17640 del 19.10.2023, con la quale il Comune di Apricena ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

- nota prot. n. 17764 del 23.10.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 18273 del 27.10.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso valutazione tecnica non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10222, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco eolico, costituito da 10 aerogeneratori di potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 66 MW, da realizzarsi nei comuni di Lesina (FG) e Poggio Imperiale (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN e un sistema di accumulo che interessano anche i comuni di Apricena (FG) e San Severo (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Wind Energy House" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione Istruttoria ID_VIP 10222.pdf - 08b2e2746d6e6f1e5b82415a559b037ac1560373bb70d91583d5a51a1d7da318

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10222

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore con Opere di Connessione alla RTN e Sistema di Accumulo
Potenza	66 MW (10 aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 6,6 MW)
Ubicazione	<u>Impianto eolico</u> : Lesina (FG) e Poggio Imperiale (FG) <u>Opere di connessione alla RTN e Sistema di Accumulo</u> : Apricena (FG) e San Severo (FG)
Proponente	Wind Energy House S.R.L.

L'area interessata dal progetto ricade nel comune di Lesina e Poggio Imperiale, località S. Spirito, nell'area a sud/est dell'abitato di Lesina, e ad una distanza dal centro abitato di circa 2,6 km, ai fogli di mappa n.19, 23, 50, 51, 52 occupando un'area di circa 5 kmq, mentre parte dell'elettrodotto esterno e la sottostazione ricade nel territorio comunale di Poggio Imperiale e Apricena.

Il parco eolico consta di n. **10 aerogeneratori**, di tipo EnVentus V172-7.2 EIC S – 150, con potenza unitaria pari a **6,6 MW**, altezza al mozzo pari a 150 m, e diametro rotorico pari a 172 m; per una potenza complessiva di **66 MW**.

Come da STMG (codice pratica 202200848) fornita da Terna con nota del 02/03/2023 prot. P2023002405, è previsto che la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale avvenga in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "**Apricena – S. Severo**".

Con riferimento al **Comune di Lesina**, gli interventi di progetto ricadono in aree individuate come:

- **ZONA E1 - ZONE AGRICOLE NORMALI**

Con riferimento al **Comune di Poggio Imperiale**, gli interventi di progetto ricadono in aree individuate come:

- **ZONA AGRICOLA**

Con riferimento al **Comune di Apricena**, gli interventi di progetto (cavidotto interrato di vettoriamento) ricadono in aree individuate come:

- **ZONA E1 - AREA AGRICOLA NORMALE.** Con riferimento al Comune di San Severo, gli interventi di progetto (cavidotto interrato di vettoriamento) ricadono in aree individuate come:
- **ZONA Ep - ZONA AGRICOLA DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.** Si precisa che per i Comuni di Apricena e San Severo, l'attraversamento riguarda unicamente il cavidotto interrato di vettoriamento.

L'impianto eolico ricade esclusivamente in un comprensorio destinato a **seminativi semplici non irrigui a prevalenza di cereali**.

L'intorno di riferimento rientra nell'ambito paesaggistico n. 1 "**Gargano**", e più precisamente nella figura territoriale e paesaggistica "**I laghi di Lesina e Varano**".




Figura 1 – Inquadramento su ortofoto; in giallo i 10 aerogeneratori

Nella tabella che segue si rappresentano, a seguire, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84		COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
LE01	531663.83	4632259.36	Lesina	50	39
LE02	532229.15	4632233.76	Lesina	50	37
LE03	532972.89	4632302.14	Lesina	50	178
LE04	532259.05	4631261.69	Lesina	51	40
LE05	532723.13	4631480.21	Poggio Imperiale	19	76
LE06	533215.09	4631585.17	Poggio Imperiale	19	79
LE07	532021.93	4630112.57	Lesina	52	94
LE08	532383.14	4629605.07	Poggio Imperiale	23	308
LE09	533464.60	4630082.36	Poggio Imperiale	23	53
LE10	534087.28	4630587.45	Poggio Imperiale	19	99

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

- **Let. c quater):**

- L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
- L'area di progetto **è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136 e del D.lgs. n. 152/2006.

Le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei 10 aerogeneratori dell'impianto eolico non sono idonee perché ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali e Paesaggistici della Parte Seconda del Codice 42/2004 e dall'art.136 dello stesso. Infatti, il progetto presenta interferenze con le seguenti componenti:

- **Beni tutelati ai sensi dell'art.136 del Codice - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:**

- **PAE0024** – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Lesina
- **PAE0031** – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Poggio Imperiale




Figura 2 – Interferenza area buffer 3Km con il vincolo paesaggistico PAE0024




Figura 3 – Interferenza area buffer 3Km con il vincolo paesaggistico PAE0031

Si segnalano, inoltre, altre diverse interazioni con i **Beni Paesaggistici** tutelati ai **sensi della parte III del D.lgs. 42/2004 (Boschi, Territori contermini ai laghi, Parchi e Riserve, Zone gravate da usi civici)** e con gli **Ulteriori Contesti Paesaggistici**.




Figura 4 – Interferenze dell’area di progetto con i Beni Paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004

L’area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L’area dell’impianto proposto **RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di Progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Zone IBA	<input checked="" type="checkbox"/>		L’area IBA più vicina è l’IBA 203 – Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata a circa 1 km di distanza.	5.000

Tabella 2 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010




Figura 5 – Aree Non Idonee DGR2122: Interferenza IBA 203

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Proponente e dei Progettisti agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.
Con riferimento alla normativa d'uso, l'impianto, per la sua prossimità ai beni ed ulteriori contesti paesaggistici è in contrasto con le misure di salvaguardia inerenti il patrimonio culturale e ambientale.
- Dalla documentazione condivisa non è chiaro se il progetto adotti criteri progettuali finalizzati a **minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili. Inoltre, non è evidente se siano stati definiti criteri per le alternative progettuali e localizzative, né se la frammentazione del suolo sia stata considerata.**
- Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. In particolare, per quanto riguarda la localizzazione in aree agricole, il progetto non integra adeguatamente l'impianto nel contesto delle tradizioni

agroalimentari locali e del paesaggio rurale. **Parte dell'intervento ricade, infatti, nel "Contesto del Radicosa", dove si applica quanto previsto dall'art. s7.1 - Il contesto del Radicosa delle NTA del PUG-Parte Strutturale, il quale prevede l'obiettivo della "salvaguardia delle coltivazioni agricole specializzate e pregiate contenendo entro i limiti fisiologici attuali il disturbo derivante dalla presenza di infrastrutture a rete... salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)"; inoltre l'art. s7.1.3 stabilisce che "Nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura".**

- f) Il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) È **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Impatto sul paesaggio (raccomandate)¶

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;*
Le piste non saranno asfaltate e saranno realizzate con inerti compattati, parzialmente permeabili di diversa granulometria. Una parte del materiale rinveniente dagli scavi delle fondazioni verrà riutilizzato per realizzare o adeguare tale viabilità.
- *Interramento dei cavidotti*
Il progetto soddisfa il requisito: è previsto l'interramento dei cavi di media tensione e l'assenza di linee aree di alta tensione.
I cavidotti interrati, interni all'impianto, saranno realizzati lungo la viabilità. Il cavidotto interrato esterno, di collegamento con la Sottostazione elettrica, sarà realizzato totalmente lungo la viabilità esistente.
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*




Figura 6 – Impianti eolici in progetto ed esistenti

Dalla Relazione Acustica “WON008_ES_3_Rel_acustic”, il proponente rileva la presenza di un parco eolico di diverse torri nella zona nord est nel territorio del comune di Poggio Imperiale in stato autorizzativo, all’interno di un buffer di 3 km segnati con indicatori magenta nella Figura e una sola torre realizzata che è quindi rilevata nel rumore di fondo dell’area.

Tipo impianti esistenti e in autorizzazione	Società proponente	Colore
Parco eolico n. 2 torri da 4.2mW	IVPC POWER 6srl	MAGENTA
Parco eolico n. 9 torri da 4.2MW	RENVICO ITALY srl	MAGENTA
Parco eolico n. 1 torre	N.P.	ROSSO

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

A seguito delle valutazioni preventive riportate nella "Relazione tecnica campi elettrici e magnetici", il proponente conclude che:

- Le torri e il sistema di accumulo, così come i dispositivi elettrici a bassa e media tensione, sono posizionati a debita distanza da immobili sensibili. L'induzione elettromagnetica è inferiore a $3 \mu\text{T}$ già a distanze superiori ai 5 metri.
- Gli edifici rurali non si trovano all'interno delle fasce di rispetto dell'elettrodotto di vettoriamento MT, come confermato dalle valutazioni.

Pertanto, il progetto dell’impianto eolico, con una potenza massima installata di 66 MW, rispetta i limiti imposti dalla L. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003, garantendo la protezione della salute umana dagli effetti dei campi elettromagnetici.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l’impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull’ambiente in cui si colloca l’impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.

Per individuare i potenziali recettori sensibili, ovvero i fabbricati esistenti, sia residenziali che non residenziali, che potrebbero interagire con il progetto, il proponente ha effettuato una mappatura considerando un raggio di 500 metri (pari a 2,5 volte l’altezza complessiva) dall’asse di ciascun aerogeneratore.

Dall'analisi è emerso che solo per l'aerogeneratore denominato LE06 esiste un unico recettore sensibile di tipo residenziale entro i 500 metri dall'asse dell'aerogeneratore.




Figura 7 – Individuazione dei possibili recettori sensibili

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a **6 volte** l'altezza massima dell'aerogeneratore.

Rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono:

- Lesina (FG) 2,6 km a nord-ovest;
- Poggio Imperiale (FG) 1,2 km a ovest;
- Apricena (FG) 4 km a sud-est

La distanza dalla costa adriatica è di circa 6 km in direzione nord.

Il proponente non ha fornito una chiara rispondenza a questo requisito

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Nella Relazione intitolata "**S05 - Gittata massima elementi rotanti per rottura accidentale**", il proponente ha effettuato i calcoli assumendo l'installazione di torri tubolari con un diametro del rotore pari a 172 metri.

I calcoli effettuati mostrano quanto segue:

- Gittata massima per una pala intera (Gmax) = 259 m
- Gittata massima per un frammento di pala (Gmax) = 190 m




Figura 8 – Interferenze con recettori sensibili con area buffer di 259 m

Non è stata condotta un'analisi sul rischio di rottura accidentale e sui potenziali impatti che tale evento potrebbe avere sulle strade.

Punto 16.4:

Dalle osservazioni dirette in campo e come risulta dalla carta dell'uso del suolo in Figura 10, il proponente ha constatato le differenti tipologie di land-use presenti nell'area di progetto.

L'impianto eolico ricade esclusivamente in un comprensorio destinato a seminativi semplici non irrigui.




Figura 9 – Colture di pregio in un intorno di 500m dalle aree di impianto




Figura 10 – Uso del suolo dell'area di progetto

È stata, inoltre, analizzata la viabilità utilizzata durante il funzionamento dell'impianto per rilevare eventuali impatti o eliminazione di piante di pregio e il proponente afferma che verrà utilizzata quella esistente tranne nel caso in cui si necessiti l'adeguamento della stessa per il passaggio dei mezzi di trasporto.

Nonostante nel territorio comunale sono presenti vigneti DOC e IGT, il San Severo DOC, l'Aleatico di Puglia DOC, il Daunia IGT, il Puglia IGT, e di olio extravergine di oliva Dauno DOP, **le aree identificate a progetto non ricadono in nessuna di queste colture.**

Si fa però presente che in una fascia estesa di oltre 500 m distribuita uniformemente intorno all'impianto e ad esso adiacente, si riscontra la presenza di "Produzioni agricole di particolare pregio o colture che danno origine a prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P. ..." di cui al punto 4.3.2. della D.D. n. 1/2011.

Dalla ricerca effettuata nel portale SIAN con i codici fiscali il proponente ha riscontrato che i proprietari dei terreni su cui ricadono gli aerogeneratori **LE06, LE08 e LE09** possiedono delle superfici aziendali coltivate in biologico. Tuttavia, non si ha la certezza che anche i terreni in oggetto siano in bio.

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono risultate carenti in diversi aspetti critici. Esse non sono state completamente sviluppate, mancando di dettagli operativi e piani attuativi concreti che garantiscano l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali. Per assicurare una reale mitigazione degli effetti negativi e una compensazione adeguata, è necessario un approfondimento significativo e una revisione sostanziale delle proposte attuali, includendo misure più specifiche e un monitoraggio continuo delle loro implementazioni e risultati.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato da **Q-Wind Energy House S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

L'impianto eolico con potenza nominale di **66 MW** sarà realizzato nei Comuni di **Lesina (FG)** e **Poggio Imperiale (FG)** e comprenderà 10 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno.

Il progetto presenta delle evidenti criticità:

- L'installazione del parco eolico **è in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i.** Le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei 10 aerogeneratori dell'impianto eolico ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai beni tutelati ai sensi dall'art.136 del Codice.
- L'installazione **contravviene al R.R. 24/2010**, che stabilisce come non idonee le aree di progetto situate a meno di 5.000 metri dalle Zone IBA. L'impianto si trova a circa 1 km di distanza dalla Zona IBA 203 - Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata.
- La Stazione Elettrica di Trasformazione è ubicata in zona classificata "**Ep**" - **Zona agricola del Radicosa (di alto valore agronomico, di pregio ambientale e paesaggistico)**" e in zona "F3" – Parchi pubblici di valenza comprensoriale dal Piano Urbanistico Generale.
- La documentazione di progetto risulta carente e poco dettagliata, priva di informazioni cruciali e sviluppi necessari per una comprensione completa e accurata del progetto. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare un'analisi sull'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.